



Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Gruppo BNP Paribas, nell'ambito dei servizi di investimento offerti ai propri clienti al dettaglio e professionali

INDICE

SINTESI	2
PREMESSA	2
1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1 - 1 Finalità	3
1 - 2 Ambito di applicazione	4
1 - 3 Fattori di Best Execution individuati dalla Banca	4
1 - 4 Best Selection	5
1 - 5 Limitazioni	6
1 - 6 Gestione degli ordini	6
1 - 7 Negoziazione della divisa estera	7
1 - 8 Informazioni sui costi e incentivi	7
1 - 9 Monitoraggio e reportistica	8
1-9 -1 Monitoraggio	8
1-9 -2 Reportistica periodica	8
1-9 -3 Report su richiesta	8
2 – CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI	8
2 - 1 Strumenti di debito negoziati e non in sedi di negoziazione italiane ed estere..	9
2-1-1 Tipologia del servizio prestato e sedi di esecuzione	9
2-1-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore	9
2 - 2 Strumenti di capitale negoziati e non in sedi di negoziazione italiane ed estere	9
2-2-1 Tipologia del servizio prestato e sedi di esecuzione	9
2-2-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore	9
2 - 3 Derivati su strumenti di capitale negoziati su sedi di negoziazione italiane ed	
estere	10
2-3-1 Tipologia del servizio prestato e sede di esecuzione	10
2-3-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore	10
2 - 4 Derivati su tassi di interesse e Derivati su valute non negoziati su sedi di	
negoziazione	10
2-4-1 Tipologia del servizio prestato e sede di esecuzione	10
2-4-2 Motivazioni relative alla scelta della sede di esecuzione	10
2 - 5 Derivati cartolarizzati negoziati su sedi di negoziazione italiane ed estere	11
2-5-1 Tipologia del servizio prestato e sedi di esecuzione	11
2-5-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore	11
ALLEGATO 1	12

SINTESI

La presente Policy illustra la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari (cd. Execution Policy) della Banca in ottemperanza alle nuove regole introdotte dalla MiFID II.

Tale Policy risulta altresì allineata ai principi sanciti dal Codice Globale del Mercato dei Cambi “**FX Global Code**”¹ a cui le società del Gruppo BNP Paribas hanno deciso di aderire.

PREMESSA

Motivazioni normative:

In applicazione della normativa comunitaria di primo e secondo livello², recepita nel Decreto Legislativo del 3 agosto 2017 n° 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Mifid 2) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 600/2014 (Mifir), che modifica sostanzialmente il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n° 58 (di seguito “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e nella regolamentazione secondaria di attuazione, BNL ha adottato la presente Policy in materia di strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

La presente Policy rientra tra i presidi del Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Banca per la prevenzione dei reati previsti ai sensi del D.lgs. 231/01 – Protocollo Gestione dei servizi di investimento e delle attività connesse agli abusi di mercato, adottato dalla Banca con Policy n. 3/2018.

Motivazioni organizzative:

La presente Policy, in coerenza con le linee guida della Capogruppo BNP Paribas³ recepite in BNL⁴, stabilisce quali responsabilità competono alla Banca per ottemperare alle nuove regole introdotte dalla MiFID II in materia di esecuzione degli ordini.

Le principali modifiche introdotte rispetto alla precedente versione riguardano il servizio accessorio relativo alla negoziazione di valuta in caso di operazioni di compravendita di titoli in valuta. Per tale servizio la BNL ha deciso di aderire ai principi sanciti dal Codice Globale del mercato dei Cambi “**FX Global Code**”⁵.

¹ Tale Codice, su iniziativa della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), nasce dalla collaborazione tra le Banche Centrali e il settore privato e raccoglie un insieme di principi riconosciuti a livello internazionale come buone prassi per l’operatività sul mercato dei cambi con lo scopo di promuoverne l’integrità, la trasparenza e la liquidità. Lo stesso non ha natura legale, ma di indirizzo generale e dovrebbe essere utilizzato come complemento a prassi e normative vigenti a livello locale, al fine di uniformare gli standard e rendere condivisibili le regole di comportamento a livello globale.

² - Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Mifid 2);

- Regolamento UE n° 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Mifir);

- Direttiva UE 2016/1034 che modifica la Direttiva 2014/65/UE;

- Regolamento UE 2013/1033 che modifica il Regolamento n° 600/2014;

- Direttiva Delegata UE 2017/593;

- Regolamento Delegato UE 2017/565.

³ CPL0285 – “Global Policy on Best Selection and Best Execution”.

⁴ Policy n. 33/2017 – Global Policy in materia di “Best Selection” e “Best Execution”.

⁵ FX GLOBAL CODE è un Codice, su iniziativa della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), che nasce dalla collaborazione tra le Banche Centrali e il settore privato e raccoglie un insieme di 55 principi riconosciuti a livello internazionale come buone prassi per l’operatività sul mercato dei cambi con lo scopo di promuoverne l’integrità, la trasparenza e la liquidità.

Per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la BNL SpA ha individuato i soggetti ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile. La Banca è tenuta a riesaminare a strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla possibilità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1 - 1 Finalità

In applicazione della normativa comunitaria di primo e secondo livello⁶, recepita nel Decreto Legislativo del 3 Agosto 2017 n° 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Mifid 2) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 600/2014 (Mifir), che modifica sostanzialmente il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n° 58 (di seguito “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e nella regolamentazione secondaria di attuazione, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito la “**BNL**” o la “**Banca**”) ha adottato la presente **strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**.

Tale Policy risulta altresì allineata ai principi sanciti dal Codice Globale del Mercato dei Cambi “**FX Global Code**”⁷ a cui le società del Gruppo BNP Paribas hanno deciso di aderire.

In particolare, il modello adottato dalla Banca prevede che, per le tipologie di strumenti finanziari trattati (così come elencati nel paragrafo 2, sotto paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3), venga individuato un soggetto negoziatore/intermediario terzo (di seguito anche il “**broker**”) cui trasmettere, ai fini della sua esecuzione, il singolo ordine ricevuto dai clienti al dettaglio e dai clienti professionali (di seguito, congiuntamente, i “**Clients**”) ovvero disposto nell’ambito del servizio di gestione di portafogli su base individuale (di seguito il “**servizio GPI**”⁸).

In questi casi, il presente documento costituisce la “**strategia di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca**”.

Eccezione al modello sopra descritto è costituita:

- dagli strumenti finanziari derivati non quotati, rispetto ai quali la Banca presta il servizio di negoziazione in conto proprio (cfr. paragrafo 2, sotto paragrafo 2.4);
- dai Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) offerti in asta, rispetto ai quali la Banca procede all’esecuzione degli ordini della clientela, individuando una controparte di mercato;
- dai titoli azionari eseguiti fuori mercato.

Nei suddetti casi quanto ivi disciplinato costituisce la “**strategia di esecuzione degli ordini**” adottata dalla Banca.

Detta strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini prevede che gli ordini impartiti

Il Codice deve essere utilizzato come complemento a prassi e normative vigenti a livello locale, al fine di uniformare gli standard e rendere condivisibili le regole di comportamento a livello globale.

Di seguito il link https://www.globalfx.org/fx_global_code.htm

⁶ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Mifid 2); Regolamento UE n° 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFIR); Regolamento Delegato UE 2017/565.

⁷ Tale Codice, su iniziativa della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), nasce dalla collaborazione tra le Banche Centrali e il settore privato e raccoglie un insieme di principi riconosciuti a livello internazionale come buone prassi per l’operatività sul mercato dei cambi con lo scopo di promuoverne l’integrità, la trasparenza e la liquidità. Lo stesso non ha natura legale, ma di indirizzo generale e dovrebbe essere utilizzato come complemento a prassi e normative vigenti a livello locale, al fine di uniformare gli standard e rendere condivisibili le regole di comportamento a livello globale.

⁸ Guida Operativa n. 47/2015, Circolare n. 68 del 05/10/2015.

dai Clienti o disposti nell'ambito del servizio GPI possano essere eseguiti (anche dai brokers previamente individuati dalla Banca) **al di fuori di un mercato regolamentato⁹, di un MTF¹⁰ o OTF¹¹.**

1 - 2 Ambito di applicazione

La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e i servizi di investimento cui si riferisce la presente Policy trovano applicazione esclusivamente per dare esecuzione agli ordini dei Clienti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al Testo Unico della Finanza. In particolare:

- il servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- il servizio di negoziazione per conto proprio;
- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

In aggiunta ai citati servizi di investimento, la Banca presta, altresì, il servizio GPI¹². Inoltre, rileva ai fini della presente Policy il servizio accessorio relativo alla negoziazione di valuta in caso di operazioni di compravendita titoli in valuta.

1 - 3 Fattori di Best Execution individuati dalla Banca

Nel raggiungimento del "miglior risultato possibile" (c.d. Best Execution) per i Clienti, la Banca tiene conto, in ordine di importanza:

- del prezzo degli strumenti finanziari;
- dei costi relativi all'esecuzione dell'ordine. I costi includono tutte le spese sostenute dai Clienti e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché per il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine;
- della rapidità nell'esecuzione dell'ordine. Questo fattore assume un particolare significato rispetto al momento in cui i Clienti effettuano un'operazione. Maggiore è la rapidità di esecuzione, maggiore è la possibilità per i Clienti di cogliere una precisa opportunità di investimento in particolari tipi e fasi di mercato;
- del quantitativo e natura dell'ordine;
- della probabilità di esecuzione dell'ordine. Esso riveste una considerevole importanza con riferimento alla tipologia di strumento finanziario oggetto di ordine, nonché alla finalità che si intende perseguire;
- della probabilità di regolamento dell'ordine. Questo fattore dipende dalla capacità:
 - dell'intermediario di gestire efficacemente, in modo diretto o indiretto, il regolamento degli strumenti finanziari negoziati, scegliendo opportunamente le modalità associate all'ordine;

⁹ Per "mercati regolamentati" si intendono un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi.

¹⁰ Per MTF si intende un "sistema multilaterale di negoziazione" ovvero un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III.

¹¹ Per OTF si intende "sistema organizzato di negoziazione" ovvero un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati.

¹² Guida Operativa n. 47/2015, Circolare n. 68/2015.

- del sistema di regolamento utilizzato di portare a buon fine le operazioni da regolare;
- di ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori, BNL tiene conto dei seguenti criteri, in base alle caratteristiche:

- dell'ordine;
- degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Indipendentemente dalle caratteristiche del cliente, ivi compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, la Banca ha deciso di privilegiare tra i fattori sopra elencati il c.d. **corrispettivo totale**, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione dell'ordine.

Il "miglior risultato possibile" per i Clienti non può che intendersi in senso relativo in rapporto alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra indicati e alle sedi di esecuzione prescelte dalla Banca, ossia senza considerare tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Ne consegue che, su richiesta del Cliente, la Banca fornisce gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell'esecuzione alla strategia di esecuzione della Banca stessa.

Per la selezione delle sedi di esecuzione e delle controparti, ove ricercare il "miglior risultato possibile" la Banca tiene conto principalmente:

- con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione:
 - della liquidità;
 - dei costi di esecuzione;
 - della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della rapidità di esecuzione;
- con riferimento all'individuazione dei market maker/controparti:
 - dello standing (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
 - della capacità di esprimere prezzi in linea con le condizioni di mercato;
 - del rapporto tra ordini ricevuti e ordini accettati;
 - della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
 - degli indicatori pertinenti.

1 - 4 Best Selection

Al fine di offrire un efficiente servizio alla clientela in termini di accesso a più sedi di esecuzione per lo stesso strumento finanziario, nonché di prezzi e costi complessivi, (obiettivo della "Best Execution"), la Banca ha deciso di fare ricorso prevalentemente a brokers per l'esecuzione degli ordini dei propri clienti.

BNL seleziona i brokers sulla base della qualità del servizio offerto in termini di ricerca del miglior risultato possibile per il cliente e di dimostrare su base periodica, la qualità di esecuzione offerta (Best Execution).

Tenendo conto della strategia di esecuzione adottata, dello standing (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato), del grado di articolazione degli accessi a mercati e/o modalità di esecuzione degli ordini, della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti) e degli altri indicatori pertinenti, la Banca ha individuato un broker prevalente.

I criteri utilizzati alla base della scelta dei brokers sono di seguito indicati:

1. Qualità ed efficienza dei servizi forniti:

- a) Rapidità di esecuzione: Questo fattore assume un particolare significato rispetto al

momento in cui il cliente decide di effettuare una operazione. Maggiore è la rapidità di esecuzione maggiore è la possibilità per il cliente di cogliere una precisa opportunità di investimento in particolari tipi e fasi di mercato;

- b) Probabilità di esecuzione: Questo fattore riveste una considerevole importanza con riferimento alla tipologia di strumento finanziario oggetto di ordine, nonché alla finalità che si intende perseguire;
 - c) Probabilità di regolamento: Questo fattore dipende sia dalla capacità del broker di gestire efficacemente, in modo diretto o indiretto, il regolamento degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato di portare a buon fine le operazioni da regolare;
2. Accesso a elevato numero di sedi di negoziazione: Maggiore è il numero e la significatività delle sedi di negoziazione raggiungibili maggiore è la possibilità per il cliente di avere il miglior risultato possibile;
 3. Il corrispettivo del servizio fornito (costi complessivi dovuti dalla Banca): "Commissioni" totali che la Banca retrocede al broker per l'attività prestata;
 4. Tipologia e caratteristiche della Best Execution adottata (dinamica): La Best Execution Dinamica è la modalità di esecuzione proposta dal broker che prevede l'indirizzamento degli ordini alla sede di esecuzione che in quel momento garantisce il miglior risultato possibile tenendo conto anche della dimensione e natura dell'ordine.
 5. Qualità delle informazioni sull'esecuzione;
 6. Solidità patrimoniale: Standing ovvero merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato, attestata anche dall'adesione diretta ai mercati regolamentati.

Inoltre, sono considerati quali ulteriori fattori di scelta la capacità del broker di:

- dotarsi di procedure e sistemi estremamente flessibili, in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;
- garantire, l'integrazione dei sistemi, ovvero la continuità dei supporti informatici adottati e la complementare flessibilità degli stessi;
- adeguati servizi di *settlement* e *clearing*, mediante una gestione integrata di tutte le fasi del processo di negoziazione.

La lista dei Broker selezionati in base ai criteri summenzionati è riportato nell'appendice

1. La Banca si riserva la facoltà di effettuare successivi aggiornamenti di tale lista, resi disponibili nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca (www.bnl.it).

1 - 5 Limitazioni

Nel caso in cui i Clienti impartiscano istruzioni specifiche (come ad esempio ordini curando o aventi determinati parametri/indicatori di riferimento), BNL esegue o trasmette gli ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Queste ultime, pertanto, possono impedire alla Banca di adottare le misure che essa stessa prevede ed applica nella presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, per ottenere il miglior risultato possibile.

1 - 6 Gestione degli ordini

La Banca si impegna a eseguire e a trasmettere gli ordini ricevuti in ordine cronologico (secondo l'ordine di arrivo), sulla base del principio di chi presenta l'ordine per primo viene servito, a meno che la natura dell'ordine, le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente. BNL provvede a registrare e a assegnare prontamente ed accuratamente tutti gli ordini ricevuti dalla clientela.

Al fine di minimizzare i costi e gli oneri derivanti dalla negoziazione degli ordini dei propri clienti e quando risulti improbabile che ciò vada nel complesso a discapito di uno o più clienti la Banca, può, all'atto della loro trasmissione all'intermediario negoziatore, aggregare gli ordini dei clienti, nel caso in cui gli ordini abbiano caratteristiche omogenee.

Nell'ambito del servizio GPI, in caso di ordini aggregati eseguiti parzialmente, il sistema di registro ordini gestisce automaticamente l'assegnazione dei lotti in maniera proporzionale, secondo quanto previsto dalla politica di assegnazione elaborata dalla Banca redatta in conformità alla normativa vigente.

La Banca si impegna a informare i clienti circa eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne viene a conoscenza.

1 - 7 Negoziazione della divisa estera

Sebbene la divisa estera a pronti (FX spot) non sia uno "strumento finanziario" ai sensi della normativa MiFID II, la Banca ha deciso di adottare alla stessa le medesime regole e attività di monitoraggio per garantire le migliori condizioni di esecuzione delle transazioni.

In ossequio ai principi definiti nel Codice Globale del Mercato dei Cambi "**FX Global Code**", che la Banca si impegna a rispettare, BNL ha deciso di adottare anche per le operazioni su divisa estera a pronti (FX spot)¹³ le medesime regole e attività di monitoraggio per garantire le migliori condizioni di esecuzione delle transazioni.

A tal fine, BNL si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli per ottenere un prezzo equo quando esegue per conto dei clienti compravendita di valuta (FX Spot) o quando, nella prestazione del servizio di RTO, negozia valuta a fronte di ricezione di ordini su strumenti finanziari denominati in divisa estera. Il prezzo che viene applicato si basa su un tasso di cambio che tiene conto delle caratteristiche dell'ordine e delle condizioni di mercato al momento dell'esecuzione. Al tasso applicato la Banca può applicare un margine commissionale, il cui valore non può superare i livelli massimi predeterminati.

In particolare, gli ordini di negoziazione relativi al rischio cambio originati da negoziazioni al "durante"¹⁴ di strumenti finanziari, sono eseguiti al cambio di mercato del momento della negoziazione della divisa, al quale è applicato un margine, nella misura massima dello 0.5 per cento, a favore della Banca.

In caso di ordini di negoziazione non al durante, la divisa viene negoziata il giorno successivo alla negoziazione dei titoli.

Per tale tipologia di ordini gli stessi vengono negoziati al "listino cambi BNL"¹⁵ al quale è applicato un margine, nella misura massima dello 0.5 per cento a favore della Banca.

Limitatamente al servizio GPI, la compravendita di titoli in valuta estera è connessa all'eventuale provvista di valuta di denominazione nell'ambito di tale servizio.

Si precisa che nell'ambito di strategie di copertura del rischio valutario le transazioni a termine in divisa sono effettuate secondo la strategia di investimento che è stata definita nell'ambito del servizio GPI.

1 - 8 Informazioni sui costi e incentivi

I costi di negoziazione applicati ai clienti sono indicati nell'apposita sezione del Contratto

¹³ Ai sensi della Direttiva 2014/65/UE gli FX Spot non sono inclusi nella definizione di strumenti finanziari.

¹⁴ Nel cambio al "durante" la divisa viene negoziata nel momento in cui si dà esecuzione alla negoziazione in titoli.

¹⁵ Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 orario di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili. Da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'euro. A questo cambio unico (che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL") la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0.5%.

Unico per la prestazione dei servizi d'investimento e accessori.

Le condizioni economiche applicate alla clientela prevedono costi diversi in relazione allo strumento finanziario negoziato e al canale utilizzato dal Cliente ovvero Filiale, Phone Banking e Trading on Line "TOL".

Non sono applicate commissioni diverse a seconda che l'ordine sia inoltrato dal Cliente in modalità Best Execution o con istruzioni specifiche (ad es.: piazzato su specifica "sede di negoziazione").

Per le operazioni in valute diverse da Euro viene applicata una commissione valutaria che, per le regole su cui si basa la ricerca del miglior risultato possibile, non incide nel calcolo della Total Consideration.

BNL non riceve da terzi, in relazione alla prestazione dei servizi suindicati, alcun compenso, commissione o beneficio non monetario.

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini la scelta dei broker cui la Banca affida gli ordini dei propri clienti, nonché la loro valutazione nel tempo, è basata su criteri di massima trasparenza; BNL si astiene dallo scegliere broker sulla base di accordi che prevedano la percezione di incentivi per BNL sotto forma di *soft commission*.

1 - 9 Monitoraggio e reportistica

1-9 -1 Monitoraggio

In linea con quanto stabilito dalla Direttiva MiFID II e dal Regolamento delegato (UE) 2017/565, la Banca assicura che venga effettuata un'attività di verifica e aggiornamento delle misure adottate ai sensi della presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. A tal fine BNL:

- controlla con periodicità almeno annuale l'efficacia delle misure adottate e della propria strategia di esecuzione e trasmissione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze;
- controlla almeno due volte l'anno la qualità dell'esecuzione garantita dai brokers, ne valuta gli esiti e, laddove opportuno, definisce le azioni necessarie per porre rimedio alle carenze riscontrate;
- riesamina la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla propria capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei Clienti;
- provvede a portare a conoscenza dei Clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

1-9 -2 Reportistica periodica

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente la Banca è tenuta a pubblicare con cadenza annuale, per ciascuna classe di strumenti finanziari, i primi 5 broker per volume di contrattazione cui ha trasmesso gli ordini nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Tali informazioni fornite con riferimento all'anno solare precedente sono pubblicati annualmente nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca (www.bnl.it).

1-9 -3 Report su richiesta

Inoltre la Banca si impegna a fornire tempestivo riscontro in caso di richieste da parte dei clienti sulle politiche e le disposizioni applicate, in quanto ragionevoli e proporzionate e fatte pervenire tramite i canali in uso.

2 – CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono riportate le principali modalità di gestione degli ordini facendo riferimento alle diverse classi di strumenti finanziari.

2 - 1 Strumenti di debito negoziati e non in sedi di negoziazione italiane ed estere

2-1-1 Tipologia del servizio prestato e sedi di esecuzione

Servizio prestato	Negoziatore	Sede di esecuzione	Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai Criteri
RTO Servizio GPI	Il Broker	La sede scelta dal broker selezionato in base alla sua strategia di esecuzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo totale dell'operazione 2. Rapidità nell'esecuzione dell'ordine 3. Quantitativo e natura dell'ordine 4. Probabilità di esecuzione dell'ordine 5. Probabilità di regolamento dell'ordine

2-1-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore

Si ritiene che attraverso gli accessi alle sedi di esecuzione degli ordini garantiti dal Broker negoziatore si possa ottenere in modo duraturo il miglior risultato in termini di:

- liquidità e trasparenza,
- efficienza degli scambi, visto l'utilizzo di piattaforme di negoziazione avanzate,
- processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- servizi di clearing e settlement,
- commissioni applicate.

BNL offre la possibilità di sottoscrivere Titoli di Stato Italiani in sede di emissione. A tale scopo, la Banca partecipa alle Aste dei titoli di stato tramite BNP Paribas in qualità di intermediario autorizzato al quale trasmette le richieste pervenute dai clienti. Sul mercato secondario gli ordini sono trasmessi al Broker.

2 - 2 Strumenti di capitale negoziati e non in sedi di negoziazione italiane ed estere

2-2-1 Tipologia del servizio prestato e sedi di esecuzione

Servizio prestato	Negoziatore	Sede di esecuzione	Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai Criteri
RTO Servizio GPI	Il Broker	La sede scelta dal broker selezionato in base alla sua strategia di esecuzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo totale dell'operazione 2. Rapidità nell'esecuzione dell'ordine 3. Quantitativo e natura dell'ordine 4. Probabilità di esecuzione dell'ordine 5. Probabilità di regolamento dell'ordine

2-2-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore

Si ritiene che attraverso gli accessi alle sedi di esecuzione degli ordini garantiti dal Broker negoziatore si possa ottenere in modo duraturo il miglior risultato in termini di:

- liquidità e trasparenza,
- efficienza degli scambi, visto l'utilizzo di piattaforme di negoziazione avanzate,
- processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- servizi di clearing e settlement,
- commissioni applicate.

2 - 3 Derivati su strumenti di capitale negoziati su sedi di negoziazione italiane ed estere

2-3-1 Tipologia del servizio prestato e sede di esecuzione

Servizio prestato	Negoziatore	Sede di esecuzione	Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai Criteri
Servizio GPI	Il Broker	La sede scelta dal broker selezionato in base alla sua strategia di esecuzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo totale dell'operazione 2. Rapidità nell'esecuzione dell'ordine 3. Quantitativo e natura dell'ordine 4. Probabilità di esecuzione dell'ordine 5. Probabilità di regolamento dell'ordine

2-3-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore

Si ritiene che attraverso gli accessi alle sedi di esecuzione degli ordini dal Broker negoziatore si possa ottenere in modo duraturo il miglior risultato in termini di:

- liquidità e trasparenza,
- efficienza degli scambi, visto l'utilizzo di piattaforme di negoziazione avanzate,
- processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- servizi di clearing e settlement,
- commissioni applicate.

2 - 4 Derivati su tassi di interesse e Derivati su valute non negoziati su sedi di negoziazione

2-4-1 Tipologia del servizio prestato e sede di esecuzione

Servizio prestato	Negoziatore	Sede di esecuzione	Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai Criteri
Negoziazione per conto proprio		BNL S.p.A.	Corrispettivo totale dell'operazione

2-4-2 Motivazioni relative alla scelta della sede di esecuzione

Rientrano in questa tipologia gli strumenti finanziari derivati negoziati over the counter ("OTC") su tassi di interesse (quali interest rate swap, swaption, interest rate cap, interest rate floor, forward rate agreement e combinazioni di tali/altri strumenti), su rendimenti, su valute o per il trasferimento del rischio di credito (quali credit default swap, credit default swaption, total return swap, opzioni put, opzioni call, combinazioni di tali/altri strumenti) ed ogni altro strumento finanziario derivato definito tale dalla normativa vigente.

I derivati OTC sono tipicamente negoziati in conto proprio e oggetto di contrattazione su base individuale. Nel rispetto di tali prassi di mercato, BNL agisce come dealer sul mercato dei derivati OTC, negoziando in conto proprio ogni operazione over-the-counter conclusa con un Cliente. In pratica, ciò significa che ogni volta che si conclude un'operazione di questo tipo, BNL agisce in contropartita diretta del Cliente.

BNL si avvale di BNP Paribas SA per concludere le operazioni speculari all'operazione conclusa con il cliente a copertura del rischio assunto.

Le operazioni aventi ad oggetto tali strumenti sono negoziate da BNL sulla base delle specifiche esigenze del cliente e del suo profilo di rischio.

BNL negozia in conto proprio tali tipologie di strumenti finanziari utilizzando modelli di *pricing* proprietari del Gruppo BNP Paribas e tenendo conto delle condizioni prevalenti sui mercati all'ingrosso dei parametri di riferimento.

In altri termini, il prezzo complessivo a cui BNL negozia gli strumenti in esame riflette - per ogni singola componente finanziaria incorporata - le condizioni prevalenti sui mercati all'ingrosso per quella tipologia di strumento. A loro volta, i modelli di *pricing* utilizzati nella formazione del prezzo prendono in considerazione diversi Fattori, tra i quali il livello di rischio di credito ed il rischio di mercato associati al singolo prodotto.

Il costo della negoziazione degli strumenti derivati OTC è riconducibile alla remunerazione per l'attività di negoziazione (*mark up*) più il costo per il pareggiamento dei rischi finanziari della Banca per cui la stessa si avvale della controparte (*hedging cost*).

I modelli sopra indicati sono sottoposti ad un'attività di monitoraggio e revisione da parte di funzioni indipendenti di BNL o di altre Società del Gruppo BNP Paribas all'uopo definite.

2 - 5 Derivati cartolarizzati negoziati su sedi di negoziazione italiane ed estere

2-5-1 Tipologia del servizio prestato e sedi di esecuzione

Servizio prestato	Negoziatore	Sede di esecuzione	Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai Criteri
RTO Servizio GPI	Il Broker	La sede scelta dal broker selezionato in base alla sua strategia di esecuzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo totale dell'operazione 2. Rapidità nell'esecuzione dell'ordine 3. Quantitativo e natura dell'ordine 4. Probabilità di esecuzione dell'ordine 5. Probabilità di regolamento dell'ordine

2-5-2 Motivazioni relative alla scelta del negoziatore

Si ritiene che attraverso gli accessi alle sedi di esecuzione degli ordini garantiti dal Broker negoziatore si possa ottenere in modo duraturo il miglior risultato in termini di:

- liquidità e trasparenza,
- efficienza degli scambi, visto l'utilizzo di piattaforme di negoziazione avanzate,
- processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- servizi di clearing e settlement,
- commissioni applicate.

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI DI RIFERIMENTO

BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Banco BPM

Tenendo conto della strategia di esecuzione adottata, dello standing (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato), del grado di articolazione degli accessi a mercati e/o modalità di esecuzione degli ordini, della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti) e degli altri indicatori pertinenti, la Banca ha individuato Banca Akros - tra i vari broker possibili - quale broker prevalente.

Banca Akros la cui strategia di esecuzione, disponibile nel suo sito, è coerente con la strategia definita dalla BNL, adotta sistemi di ricerca automatica della best execution per l'esecuzione di ordini su strumenti obbligazionari, azionari ed ETF le cui caratteristiche tecniche e funzionali sono consultabili nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca (www.bnl.it).

EQUITA SIM

La Banca ha individuato Equita Sim - tra i vari broker possibili - quale broker non prevalente.

La scelta è stata adottata tenendo conto che Equita Sim adotta una strategia di esecuzione, disponibile nel suo sito, coerente con la strategia definita da Bnl e degli altri criteri sensibili che determinano la Best Selection.

BNP Paribas

a Banca, per quanto riguarda l'esecuzione degli strumenti derivati, ha scelto di continuare ad operare con BNP Paribas considerando di prevalente importanza il fattore di continuità operativa e di qualità del servizio offerto negli ultimi anni.

Roma, 2 gennaio 2020